



PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti
Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 16 aprile 2020, di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola di messa in riserva di rifiuti pericolosi della ditta Rebaglio Carlo s.r.l., ubicato in Via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR).

determinazione n. *1453/15* del 21 APR. 2015

Decisione

Il dirigente¹ del Settore Ambiente della Provincia di Verona autorizza fino al 16 aprile 2020 la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola di messa in riserva di rifiuti pericolosi, ubicato in Via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR), nel rispetto di quanto riportato alla voce "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

Inoltre, sulla base del parere espresso in data 01 aprile 2015 dalla società Acque Veronesi s.c. a r.l., il dirigente² del Settore Ambiente della Provincia di Verona autorizza la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. allo scarico nella condotta fognaria pubblica di Via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR) dei reflui derivanti: dai servizi igienici; dalle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale impermeabile di mq 5.650, compreso il piazzale del distributore di carburanti.

Il presente provvedimento viene rilasciato richiamando la ditta al rispetto di quanto riportato alla sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

Fatto

La ditta Rebaglio Carlo s.r.l. dal 2004 esercita, in procedura semplificata, il recupero di metalli ferrosi e non ferrosi e la sola messa in riserva di rifiuti di carta, vetro, imballaggi di plastica e legno, inerti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche); da aprile 2009 la ditta è iscritta al n. 93 del Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata.

¹ L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2015, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

² L'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", l'articolo 75 del vigente statuto della Provincia e gli articoli 24 e 30 del vigente regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti o ai funzionari da loro delegati la competenza ad adottare gli atti di assenso. La presente attività rientra nel piano esecutivo di gestione del Settore Ambiente dell'anno 2015, obiettivo 1, attività 3, svolgimento principali funzioni e compiti del servizio gestione rifiuti;

Con determinazione dirigenziale n. 5423/10 del 21 ottobre 2010 il dirigente del Settore Ambiente *esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto relativo all'ampliamento dell'impianto di recupero rifiuti, richiesta dalla ditta Rebaglio Carlo S.r.l.*

Con determinazione del dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona n. 3950/11 del 21 settembre 2011 si è proceduto al *rinnovo per modifiche sostanziali, dell'iscrizione al Registro provinciale delle imprese che recuperano rifiuti speciali in procedura semplificata.*

Con determinazione dirigenziale n. 5056/11 del 25 novembre 2011 il dirigente del Settore Ambiente *esclude dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, il progetto relativo all'ampliamento quantitativi di recupero rifiuti presso l'impianto sito in via L. Grassi, 2 nel Comune di Legnago, imponendo la seguente prescrizione: venga eseguita un'ulteriore compagna d'indagine acustica (analoga a quella già eseguita) in condizioni a regime con le maggiori quantità di rifiuti richieste.*

Con determinazione dirigenziale n. 1327/12 del 30 marzo 2012 il dirigente del Settore Ambiente ha rinnovato, *per modifiche sostanziali, l'iscrizione della ditta Rebaglio Carlo s.r.l. [...] al numero 93 del Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata.*

La ditta Rebaglio Carlo s.r.l., con propria nota in data 26 aprile 2010, ha presentato³ *domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero rifiuti* relativamente all'impianto in oggetto.

Con nota⁴ in data 18 maggio 2010 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha inviato *comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., per l'approvazione del progetto di un impianto di recupero rifiuti* presentato dalla ditta in questione.

Con nota⁵ in data 23 settembre 2010 la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha richiesto *l'aggiornamento dell'elenco dei codici CER, per i quali si è presentata domanda.*

A seguito di riunione istruttoria svoltasi⁶ in data 02 dicembre 2010, il dirigente del Settore Ambiente, con propria nota⁷, ha ricordato *alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. la necessità di integrare la documentazione già trasmessa, secondo quanto emerso nel corso della riunione istruttoria in oggetto e sulla base di quanto presente nel verbale relativo.*

Con nota⁸ inviata in data 04 marzo 2011 la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso *integrazioni richieste a seguito della riunione istruttoria tenutasi in data 02.12.2010.*

Con nota⁹ del dirigente del Settore Ambiente è stata convocata una nuova *riunione istruttoria per il giorno 28 aprile 2011* ed in tale occasione la ditta ha consegnato¹⁰ *Piano di Sicurezza DGR n. 242 del 09.02.10 e Piano di Emergenza.*

Nella nota¹¹ di trasmissione del verbale della suddetta riunione istruttoria del 28 aprile 2011, il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha evidenziato *che durante la riunione*

³ Istanza acquisita in data 29/04/2010, protocollo n. 46548.

⁴ Acquisita in data 18/05/2010, protocollo n. 54155.

⁵ Acquisita in data 01/10/2010, protocollo n. 102823.

⁶ Previa convocazione con nota acquisita in data 18/11/2010, protocollo n. 123232.

⁷ Acquisita in data 13/12/2010, protocollo n. 131542.

⁸ Acquisita in data 09/03/2011, protocollo n. 26245.

⁹ Acquisita in data 13/04/2011, protocollo n. 40454.

¹⁰ In allegato alla nota datata 28 aprile 2011, acquisita in data 28/04/2011, protocollo n. 45804.

¹¹ Acquisita in data 17/05/2011, protocollo n. 52795.

istruttoria in oggetto la ditta ha consegnato il piano di sicurezza ed il relativo piano di emergenza, richiesto nel corso della precedente riunione istruttoria [...] e si è altresì riservata di integrare in un secondo momento quanto presentato; inoltre il dirigente ha ricordato che nel corso della riunione istruttoria in oggetto è emersa la necessità di integrare ulteriormente la documentazione già trasmessa, sulla base di quanto presente nel verbale.

Con nota¹² in data 20 maggio 2011 la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha inviato nuova documentazione con riferimento all'incontro tenutosi in data 28.04.2011.

Con nota¹³ in data 07 settembre 2011 il dirigente del Settore Ambiente ha chiesto agli Enti interessati dal progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e ss.mm.ii., di esprimere il proprio parere sulla documentazione di rispettiva competenza entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; nella medesima nota è stato ricordato altresì che, ai sensi del medesimo art. 23 della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii., l'inutile decorso del termine equivale ad un parere positivo su detta documentazione; agli atti di questa Provincia non risultano pervenuti pareri a seguito della suddetta nota dirigenziale.

Con nota¹⁴ del dirigente del Settore Ambiente in data 07 settembre 2011 è stata inviata richiesta di parere all'Osservatorio rifiuti dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della L.R. 11/2010 ed è stata contestualmente comunicata la sospensione dei termini del procedimento per l'emissione del provvedimento di approvazione del progetto presentato.

Il direttore del Dipartimento di Treviso di A.R.P.A.V., con nota¹⁵ pervenuta a mezzo P.E.C. in data 03 ottobre 2011, ha fatto presente che la DGRV n. 1210 del 23/03/10 stabilisce che le istanze relative alla realizzazione di interventi di ampliamento di impianti esistenti in termini di potenzialità, superficie o modifiche gestionali non sono soggette all'applicazione dell'art. 16, comma 2, della medesima norma; nella nota si è poi proseguito constatando che la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha presentato un progetto per il passaggio da procedura semplificata a procedura ordinaria, "con aumento dei quantitativi di rifiuti introitabili e l'inserimento di nuovi codici CER fra cui alcuni rifiuti pericolosi" e, pertanto, la nota si conclude ritenendo, per quanto sopra esposto, che il progetto in parola non sia soggetto al parere previsto dall'art. 16, comma 2, della L.R. n. 11/2010.

La ditta Rebaglio Carlo s.r.l., con nota¹⁶ in data 05 marzo 2012, comunicava che con determinazione della Provincia di Verona prot. n. 5056/11 del 25/11/2011 è stato escluso dalla procedura di valutazione impatto ambientale ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 il progetto relativo all'ampliamento dei quantitativi di recupero rifiuti presso l'impianto in questione e che pertanto è intenzione della ditta procedere con l'invio di documentazione a modifica dell'istanza presentata in data 29.04.2010 vs prot. n. 46548 per l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in oggetto, aggiornandola con l'ampliamento dei quantitativi oggetto della citata determinazione prot. n. 5056/11 del 25.11.2011.

In effetti, con nota¹⁷ in data 06 aprile 2012, la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha inviato integrazioni per richiesta aumento quantità a seguito di esclusione dalla procedura impatto ambientale.

Con nota¹⁸ in data 11 giugno 2012 la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. sollecitava il completamento iter amministrativo del procedimento in questione.

¹² Acquisita in data 25/05/2011, protocollo n. 56537.

¹³ Acquisita in data 07/09/2011, protocollo n. 92647.

¹⁴ Acquisita in data 07/09/2011, protocollo n. 92655.

¹⁵ Acquisita in data 03/10/2011, protocollo n. 102511.

¹⁶ Acquisita in data 05/03/2012, protocollo n. 24361.

¹⁷ Acquisita in data 12/04/2012, protocollo n. 40060.

¹⁸ Acquisita in data 13/06/2012, protocollo n. 64425.

Con nota¹⁹ in data 31 ottobre 2012 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, alla luce delle *integrazioni per richiesta aumento quantità a seguito di esclusione dalla procedura impatto ambientale* presentate dalla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. in relazione alla sopra richiamata determinazione dirigenziale n. 5056/11, ha chiesto agli Enti interessati dal progetto in oggetto, ai sensi dell'art. 23 della Legge Regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e ss.mm.ii., di *esprimere il proprio parere sulla documentazione di rispettiva competenza entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta*; nella medesima nota è stato ricordato altresì che, ai sensi del medesimo art. 23 della L.R. 3/2000 e ss.mm.ii., *l'inutile decorso del termine equivale ad un parere positivo su detta documentazione*; agli atti di questa Provincia non risultano pervenuti pareri a seguito della suddetta nota dirigenziale.

Con parere n. 21, allegato al verbale n. 08 del 19 novembre 2012, la C.T.P.A.²⁰ ha espresso *parere favorevole all'approvazione del progetto ed autorizzazione alla sua realizzazione relativamente ad un impianto per il deposito e trattamento di rifiuti* di cui in oggetto, subordinatamente ad alcune prescrizioni. La medesima C.T.P.A. del 19 novembre 2012 ha altresì prescritto che *prima dell'approvazione del progetto la ditta dovrà trasmettere: l'asseveramento di compatibilità idraulica dell'intervento proposto, redatta da tecnico abilitato, o, in alternativa, una dichiarazione della non necessità di tale asseveramento; copia del certificato di prevenzione incendi attualmente vigente; l'attestazione/certificazione relativa all'adeguamento del proprio impianto a quanto previsto dal Regolamento UE 333/2011.*

In relazione a quanto prescritto dalla suddetta C.T.P.A. del 19 novembre 2012, con nota²¹ in data 22 maggio 2013 il dirigente del Settore Ambiente ha inviato alla ditta *comunicazione in merito all'esito della C.T.P.A.²² del 19 novembre 2012*, precisando che *la ditta dovrà integrare la documentazione presentata*, secondo le richieste espresse dalla C.T.P.A. stessa.

In riferimento alla suddetta nota dirigenziale del 22 maggio 2013, la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha inviato una propria nota²³ in data 04 giugno 2013 con la qual ha fornito: *1. copia del certificato di prevenzione incendi in essere, 2. copia dell'attestato da parte dell'Ente certificatore in merito all'adeguamento del nostro impianto al reg. 333/11, 3. le informazioni in base alle quali il nostro progetto non necessita di asseverazione idraulica.*

Con determinazione n. 4273/13 del 26 settembre 2013 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona ha emesso provvedimento di *approvazione del progetto ed autorizzazione alla sua realizzazione, relativamente all'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola di messa in riserva di rifiuti pericolosi della ditta Rebaglio Carlo s.r.l., ubicato in Via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR).*

In riferimento ad una nota²⁴ in data 16 dicembre 2013 con cui la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. andava a *precisare la modalità di calcolo utilizzate per la Determinazione del massimale delle polizze Fidejussorie*, con nota²⁵ in data 27 dicembre 2013 il dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Verona, richiamando i contenuti di precedenti note (in data 15 luglio 2013 ed in data 29 novembre 2013), invitava la *ditta Rebaglio Carlo s.r.l. a rivedere le modalità di calcolo proposte, nella sopra richiamata nota in data 16 dicembre 2013, per la polizza fidejussoria da prestarsi ai sensi della normativa vigente.*

¹⁹ Acquisita in data 07/09/2011, protocollo n. 92647.

²⁰ Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente.

²¹ Acquisita in data 22/05/2013, protocollo n. 52520.

²² Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente.

²³ Acquisita in data 07/06/2013, protocollo n. 58554.

²⁴ Acquisita in data 23/12/2013, protocollo n. 124781.

²⁵ Acquisita in data 27/12/2013, protocollo n. 125649.



Con nota³³ acquisita in data 14 aprile 2015 la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso la nuova polizza RC Inquinamento.

Con nota in data³⁴ 02 ottobre 2014 la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha inviato *richiesta di modifica non sostanziale – scarichi Acque Veronesi*, con la quale chiede *di inserire nell'autorizzazione in essere anche l'autorizzazione allo scarico dei reflui in fognatura (NR. 10205/11 – Acque Veronesi)*.

In riferimento alla suddetta richiesta della ditta Rebaglio Carlo s.r.l. in data 02 ottobre 2014 il dirigente del Settore Ambiente ha inviato comunicazione³⁵ di *di avvio del procedimento, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm., per l'approvazione del progetto di variante presentato dalla ditta* e, successivamente, ha trasmesso nota³⁶ in data 13 novembre 2014 di *richiesta parere su autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura* alla società Acque Veronesi s.c. a r.l.

Facendo seguito alla richiesta³⁷ della società Acque Veronesi s.c. a r.l. in data 19 novembre 2014 (prot. 18053 di Acque Veronesi s.c. a r.l.), la ditta Rebaglio Carlo s.r.l., per il tramite dei propri consulenti, ha trasmesso, con nota³⁸ in data 20 novembre 2014, *la documentazione richiestaci per l'espletamento della pratica*.

A seguito di nota³⁹ della società Acque Veronesi s.c. a r.l. in data 18 dicembre 2014 (prot. 19666 di Acque Veronesi s.c. a r.l.) di *richiesta integrazione documenti*, la ditta Rebaglio Carlo s.r.l., per il tramite dei propri consulenti, ha trasmesso, con nota⁴⁰ pervenuta in data 23 febbraio 2015, integrazioni documentali.

Con nota⁴¹ in data 01 aprile 2015 (prot. 5358/15 di Acque Veronesi s.c. a r.l.) la società Acque Veronesi s.c. a r.l. ha trasmesso *parere di competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio* relativamente allo scarico intestato alla ditta in oggetto. In particolare è stato espresso *PARERE FAVOREVOLE ALLO SCARICO della Ditta REBAGLIO CARLO SRL con sede legale in via L. Grassi 2 nel comune di Legnago (VR) nella condotta fognaria pubblica di via L.Grassi 2 nel comune di Legnago (VR) dei reflui derivanti: dalle acque meteoriche di prima pioggia del piazzale impermeabile di mq 5.650 compreso il piazzale del distributore di carburanti; dai servizi igienici*. La società Acque Veronesi s.c. a r.l. nella stessa nota ha altresì precisato che *il parere espresso è condizionato al rispetto delle prescrizioni ivi elencate*. Nella medesima nota è anche indicato che, per quanto riguarda le acque meteoriche, *la seconda pioggia e i pluviali recapitano in rete acque bianche senza trattamento*.

Agli atti della Provincia di Verona risultano, pertanto, acquisiti:

- polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento⁴²;
- polizza fidejussoria a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio dell'impianto di trattamento rifiuti⁴³;

³³ Acquisita in data 14/04/2015, protocollo n. 35337.

³⁴ Acquisita in data 03/10/2014, protocollo n. 96846.

³⁵ Acquisita in data 15/10/2014, protocollo n. 100826.

³⁶ Acquisita in data 13/11/2014, protocollo n. 112465.

³⁷ Acquisita in data 20/11/2014, protocollo n. 114894.

³⁸ Acquisita in data 24/11/2014, protocollo n. 116212.

³⁹ Acquisita in data 18/12/2014, protocollo n. 125021.

⁴⁰ Acquisita in data 23/02/2015, protocollo n. 17392.

⁴¹ Acquisita in data 02/04/2015, protocollo n. 32065.

⁴² Polizza R.C. Inquinamento n. 81392 emessa da AXA Assicurazioni s.p.a., allegata alla nota acquisita in data 14/04/2015, protocollo n. 35337.

⁴³ Polizza fidejussoria n. 995140603 emessa da AXA Assicurazioni s.p.a., allegata alla nota acquisita in data 19/06/2014, protocollo n. 62763.

- nomina del responsabile tecnico dell'impianto⁴⁴;
- certificato di collaudo funzionale dell'impianto, sia relativamente alla modifica non sostanziale di cui alla citata nota del dirigente del Settore Ambiente del 12 maggio 2014⁴⁵, sia relativamente alla determinazione dirigenziale n. 4273/13 del 26 settembre 2013⁴⁶.

Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente condotta sulla base della normativa di settore⁴⁷ e sulla verifica della documentazione agli atti della Provincia di Verona.

La presente autorizzazione viene rilasciata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. ed ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e ss.mm.ii.

Si procede altresì, sulla base della documentazione agli atti della Provincia di Verona e sulla base del parere espresso dalla società Acque Veronesi s.c. a.r.l. con la propria citata nota in data 01 aprile 2015, al recepimento delle modifiche non sostanziali richieste dalla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. con le sopra citate note in data 24 febbraio 2014 ed in data 02 ottobre 2014.

Obblighi da rispettare

La ditta Rebaglio Carlo s.r.l. con sede legale e sede operativa in Via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR) è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola di messa in riserva di rifiuti pericolosi, sito in Via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR), nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni di seguito riportate:

1. la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto; in particolare, i rifiuti dovranno essere stoccati esclusivamente nelle aree previste dal progetto;
2. assicurare che le sostanze o oggetti prodotti dal trattamento dei rifiuti di ferro, acciaio ed alluminio disciplinati dal Regolamento del Consiglio UE n. 333/2011/UE abbiano i requisiti e le caratteristiche previsti dal regolamento medesimo, mentre, per tutti gli altri rifiuti non disciplinati dal regolamento citato, che le sostanze o gli oggetti prodotti abbiano i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'art. 184 - ter del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.⁴⁸; i rifiuti sottoposti a trattamento che non rispetteranno le caratteristiche di sostanze o oggetti stabilite dall'art. 184 - ter del D.Lgs n. 152/06 o dal regolamento UE n. 333/2011/UE, dovranno essere avviati presso impianti di recupero autorizzati ed identificati con un opportuno codice 1912yy;
3. i rifiuti introitati dall'impianto devono corrispondere ai CER autorizzati, devono essere gestiti in conformità e con le modalità previste dalla relazione tecnica e dagli elaborati

⁴⁴ Allegata alla nota acquisita in data 19/06/2014, protocollo n. 62763.

⁴⁵ Con nota acquisita in data 15/09/2014; protocollo n. 89702.

⁴⁶ Allegata alla nota acquisita in data 03/10/2014, protocollo n. 96847.

⁴⁷ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

⁴⁸ L'art. 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., stabilisce quando un rifiuto cessa di essere tale. Al comma 3 è scritto che nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2001 n. 161, 17 novembre 2005 n. 269 e l'articolo n. 9-bis, lettera a) e b) del decreto legge 6 novembre 2008 n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008 n. 210.

- grafici allegati al progetto approvato, devono essere stoccati esclusivamente nelle aree previste;
4. l'impianto di recupero deve essere gestito in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178, comma 2, del Decreto Legislativo n. 152/2006 e conformemente a quanto previsto dalla Legge regionale n. 3/2000;
 5. gli eventuali rifiuti prodotti dall'attività di recupero devono essere conferiti a soggetti autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero; il deposito dei rifiuti destinati a smaltimento e/o recupero dovrà rispettare il limite temporale di un anno⁴⁹;
 6. gli scarti non più riutilizzabili dovranno essere conferiti ad idonei impianti di smaltimento autorizzati;
 7. i rifiuti introitabili in impianto devono corrispondere ai codici CER elencati nelle tabelle di cui all'**Allegato 1** (Allegato 1/A, Allegato 1/B, Allegato 1/C, Allegato 1/D) del presente provvedimento;
 8. i rifiuti introitabili in impianto aventi codice generico CER XXXX99 devono rispondere alle caratteristiche descritte nell'**Allegato 2** del presente provvedimento;
 9. le operazioni ammesse sono le seguenti:

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11⁵⁰, come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; esso può consistere in: accorpamento/raggruppamento, confezionamento/sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso, oppure in accorpamento/raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica;

R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
 10. l'operazione R12 (accorpamento/raggruppamento, confezionamento/sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso) effettuata sui rifiuti identificati da uno stesso codice CER ma provenienti da più produttori, non dovrà comportare una modifica delle caratteristiche chimico-fisiche e/o merceologiche del rifiuto né l'attribuzione di un diverso codice CER;
 11. l'operazione R12 (accorpamento/raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica) effettuata su rifiuti della stessa tipologia ma definiti da un diverso codice CER comporterà l'ottenimento di rifiuti definiti da un appropriato codice 1912yy;
 12. non sono ammesse pratiche di cambio codice su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
 13. non dovrà essere eseguita la miscelazione di rifiuti tra loro non compatibili che possano pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento;

⁴⁹ Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g del decreto legislativo n. 36/2003: "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

⁵⁰ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R11.

00024388 00000738 WOSKEMIN
00174925 18/05/2015 09:13:59
4578-0010 BF241C63174F77D
IDENTIFICATIVO 01120277400910



Determinazione n. 1453/15

14. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire per tipologie omogenee; è vietato lo stoccaggio, il travaso e la miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili fra di loro; è altresì vietata la miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con non pericolosi, salvo deroga ai sensi dell'art. 187, comma 2) del D. Lgs. 152/2006;
15. i rifiuti non conformi (fuori specifica) dovranno essere resi al produttore del rifiuto, o immediatamente alla consegna del carico, o successivamente nel più breve tempo possibile e deposti in apposita area;
16. le sostanze o oggetti introdotti come tali in impianto devono essere stoccati separatamente da quelli prodotti dall'azienda e chiaramente ed univocamente identificati con cartelli;
17. i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere stoccati separatamente rispetto agli analoghi rifiuti prodotti; essi devono chiaramente ed univocamente essere identificati con cartelli;
18. la potenzialità di trattamento massima annua dell'impianto in oggetto risulta così suddivisa:
 - attività R4 ed R12 (con l'attività R13 funzionale): 64.500 ton./anno;
 - attività R13 relativa ai rifiuti non pericolosi: 24.740 ton./anno;
 - attività R13 relativa ai rifiuti pericolosi: 160 ton./anno.;
19. la quantità massima di stoccaggio di rifiuti per l'impianto in oggetto risulta così suddivisa:
 - attività R13 funzionale alle attività R4 ed R12: 1.695 ton.;
 - attività R13 relativa ai rifiuti non pericolosi (comprensiva dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero): 220 ton.;
 - attività R13 relativa ai rifiuti pericolosi: 23 ton.;
20. la suddivisione, nell'impianto in oggetto, della capacità massima di stoccaggio dei rifiuti non pericolosi dovrà altresì rispondere a quanto previsto nell'**Allegato 3** del presente provvedimento⁵¹;
21. lo stoccaggio dei rifiuti e delle MPS⁵² dovrà essere effettuato in maniera tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere, in condizioni di sicurezza, tutte le zone di stoccaggio e di lavorazione presenti nell'impianto, ed in modo tale da non intralciare in alcun modo gli accessi;
22. per ciascuna area adibita al deposito di rottami ferrosi e non ferrosi identificati con più codici CER, si dovrà depositare una singola tipologia sfusa alla volta (identificata da un solo codice CER) oppure più tipologie se e solo se raccolte in contenitori/casse per tenerle ben distinte le une dalle altre;
23. la pavimentazione delle zone di transito e delle aree destinata allo stoccaggio dei rifiuti devono essere mantenute pulite ed in buono stato;
24. le aree pavimentate, nonché le griglie di raccolta delle acque di dilavamento devono risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque;
25. la suddivisione delle aree di stoccaggio dei rifiuti deve essere fisicamente identificata con apposita delimitazione e mediante apposizione di tabelle identificatrici dei codici ammessi in ogni area;

⁵¹ Tratto dalla tabella allegata alla nota della ditta Rebaglio Carlo s.r.l. in data 24/02/2014, acquisita in data 26/02/2014, protocollo n. 20708.

⁵² Materie Prime Secondarie (terminologia non più prevista dalla normativa vigente, ma di uso comune fra gli operatori del settore, che identifica una sostanza od oggetto per il quale è intervenuta la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.)



26. per le aree destinate a più tipologie di codici CER, non è ammessa la presenza contemporanea di rifiuti appartenenti a diversi codici, salvo che siano definiti frazionamenti parziali delle aree stesse;
27. deve essere effettuata la sorveglianza radiometrica sui materiali/rottami ferrosi prevista dal D.Lgs 230/95 e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 100/2011 e ss.mm.ii.;
28. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D.Lgs n. 151/2005 e ss.mm.ii. e nel D.Lgs 49/2014 e ss.mm.ii.;
29. i rifiuti identificati con codice CER “voce a specchio”, classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà avvenire almeno ogni due anni⁵³;
30. la gestione amministrativa dell'impianto, in generale, deve essere condotta in conformità a quanto previsto dall'art. 28 della Legge Regionale n. 3/2000;
31. deve essere tenuto presso l'impianto, il registro di carico-scarico dei rifiuti relativo all'attività di recupero degli stessi;
32. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
33. la ditta è tenuta al rispetto delle limitazioni quantitative allo stoccaggio di sostanze infiammabili previste dal Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona;
34. per quanto riguarda le emissioni in atmosfera:
 - l'attività dell'impianto dovrà essere gestita in maniera tale da non provocare o, ove non possibile, ridurre lo sviluppo di emissioni diffuse, gas, odori molesti o pericolosi o spandimenti pregiudizievoli per l'ambiente;
 - devono essere messe in atto le misure, previste nell'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per il contenimento delle emissioni diffuse derivanti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico/scarico o stoccaggio dei rifiuti;

Per quanto riguarda lo scarico nella condotta fognaria pubblica la società è altresì tenuta al rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

35. le acque reflue scaricate in fognatura devono rispettare i limiti di accettabilità previsti dal decreto n. 152 del 03 aprile 2006, tabella 3 dell'allegato 5 “valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni” ed il limite di volume annuo;
36. la ditta deve effettuare con cadenza ANNUALE, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato in fognatura, su un campione medio ponderato, che sia rappresentativo del refluo prodotto dal ciclo produttivo; i referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), con indicati i valori almeno dei seguenti parametri:

⁵³ Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce.

COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali, Zinco, Rame, Piombo, Ferro, Alluminio, Cromo Totale, Cromo esavalente, Manganese, Nichel, Cadmio

dovranno essere resi disponibili, qualora richiesti da Acque Veronesi s.c. a r.l. o da altra Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta;

la ditta è tenuta a tenere un quaderno di registrazione delle analisi di autocontrollo dei propri scarichi;

37. i/il pozzetto di campionamento delle acque reflue produttive deve avere dimensioni almeno pari a cm 60 x 60 con un battente di cm 30 al pelo libero, che consenta un'agevole accessibilità in condizioni di sicurezza nel rispetto di quanto previsto dalle norme di sicurezza e igiene del lavoro;
38. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;
39. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità;
40. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
 - a) ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - b) ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
 - c) ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
 - d) ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
41. qualora la Ditta sia dotata di impianto di pretrattamento dovrà tenere appositi registri consistenti in:
 - a) "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste; si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;
 - b) "Registro di Carico e Scarico": così come previsto dall'art. 190, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in materia di rifiuti; fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti; la ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione; i registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
42. compatibilmente con il rispetto delle modalità di funzionamento del proprio depuratore, la ditta deve effettuare lo scarico di una quota delle acque reflue industriali autorizzate nelle ore notturne e/o nei giorni di sabato domenica e festivi, sospendendolo in concomitanza di eventi piovosi;
43. la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c.a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto; le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato;

Inoltre:

44. deve essere comunicata tempestivamente, via fax, alla Provincia di Verona nonché al Comune di Legnago (VR) ed al Dipartimento A.R.P.A.V. di Verona, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto;
45. nel caso in cui si rendesse necessario apportare modifiche al progetto la Società è tenuta ad acquisire preventivamente le relative autorizzazioni edilizie ed ambientali da parte degli Enti competenti; in particolare qualsiasi modifica dello stato dei luoghi, mediante la costruzione di nuovi manufatti, dovrà essere preventivamente autorizzata, sotto il profilo edilizio, dal Comune territorialmente competente; nel caso vengano interessati gli aspetti ambientali dovrà essere preventivamente approvata dalla Provincia una variante al progetto approvato;
46. in caso di dismissione dell'impianto si dovrà procedere al ripristino ambientale dell'area utilizzata; prima dell'effettuazione del ripristino ambientale dell'area utilizzata, dovrà essere assicurato che non vi sia o non vi sia stata contaminazione delle matrici ambientali, allegando alla comunicazione di cessazione dell'attività (da inviare a Provincia, Comune competente, Azienda ULSS competente ed ARPAV) una relazione che, con referti analitici, dimostri la conformità delle matrici ambientali (riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda) ai limiti normativi vigenti; il ripristino ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto dovranno essere effettuati in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente del Comune territorialmente competente;
47. entro 45 giorni dall'emissione del presente atto, dovrà essere presentata, presso il Settore Ambiente della Provincia di Verona, la nuova polizza fidejussoria o l'estensione al presente provvedimento della polizza fidejussoria già prestata.

Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia dell'autorizzazione alla gestione dell'impianto è subordinata alla prestazione delle garanzie finanziarie, che dovranno essere tenute aggiornate secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalle suddette deliberazioni della Giunta Regionale.


In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13⁵⁴, del D. Lgs. 152/2006.

⁵⁴ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:



Determinazione n. 1453/15

Per quanto riguarda l'autorizzazione allo scarico nella condotta fognaria pubblica si fa presente quanto segue.

Ai sensi dell'art. 28 comma 1 del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "L'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto." Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it.

La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione della tariffa:

- per scarichi assimilati ai domestici sul volume globale prelevato;
- per scarichi produttivi sul volume delle acque meteoriche di prima pioggia inviato in fognatura e calcolato applicando alla superficie scolante di mq 5.650 la formula indicata nel PTA:

$$\text{mc/anno} = \text{mq piazzale} \times 0,9 \times 0,005 \times \text{n. eventi piovosi}$$

(dove 0.9= coefficiente superficie impermeabile).

La Ditta dovrà inviare all'indirizzo industriali@acqueveronesi.it entro il 15 gennaio di ciascun anno sul/i modulo/i predisposto dalla Società e reperibile sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica:

- "denuncia di scarico": il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento, le letture di inizio e fine d'anno del/i contatore/i e del misuratore di portata, la concentrazione di COD e SST espressa in mg/l rilevata nel refluo scaricato.

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sullo scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto, problemi sull'autocampionatore o sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni la ditta dovrà contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dello scarico è responsabile verso Acque Veronesi s.c.a r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scarichi effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi s.c.a r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi s.c.a r.l., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

Qualora la ditta non ottemperi a tutte le disposizioni di legge o di regolamento vigenti in materia di scarico delle acque reflue in fognatura ed in particolare qualora non vengano osservate, anche in modo parziale, le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, Acque Veronesi s.c.a r.l. proporrà all'Ente competente la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

Acque Veronesi potrà, altresì, limitare o sospendere lo scarico oggetto del presente documento ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'art. 38 del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009 e dell'art. 20 comma 5 del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di modificare e/o modulare le quantità di refluo che può essere immessa in fognatura in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà, per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
 - per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. e trasmesso al Comune di Legnago (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento Provinciale di Verona dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 21, ad Acque Veronesi s.c.a r.l., al Corpo di Polizia Provinciale, all'Ufficio Giunta della Provincia di Verona, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo⁵⁵, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica⁵⁶.



Il dirigente del Settore Ambiente
 Dr. Carlo Poli

⁵⁵ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

⁵⁶ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Allegato 1/A

ELENCO DEI CODICI CER SOTTOPOSTI AD OPERAZIONE R4

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO (con R13 funzionale se associato ad altre operazioni)	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
100210	Scaglie di laminazione	R4 - R13	p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13	p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
110501	Zinco solido	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 - R13	p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 - R13	p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 - R13	p.ti 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
150104	Imballaggi metallici	R4 - R13	p.ti 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
160117	Metalli ferrosi	R4 - R13	p.ti 3.1 e 5.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
160118	Metalli non ferrosi	R4 - R13	p.to 5.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170401	Rame, bronzo, ottone	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170402	Alluminio	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170403	Piombo	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170404	Zinco	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170405	Ferro e acciaio	R4 - R13	p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170406	Stagno	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
170407	Metalli misti	R4 - R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998

170404	Zinco	R4 – R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 – R13	p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4 – R13	p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 – R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
191202	Metalli ferrosi	R4 – R13	p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
191203	Metalli non ferrosi	R4 – R13	p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998
200140	Metallo	R4 – R13	p. fi 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998

01120277400932
 IDENTIFICATIVO : 01120277400932
 18/04/2015 09:13:50
 4528-00010 7852162A06861595



Determinazione n. 1453/15

Allegato 1/B

ELENCO⁵⁷ DEI CODICI CER NON PERICOLOSI, SOGGETTI ALLA SOLA OPERAZIONE R13

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Rifiuti derivati da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché del trattamento fisico o chimico di minerali	010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	010308	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307	
	10399	rifiuti non specificati altrimenti	
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101	Imballaggi di carta a cartone	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	150105	Imballaggi in materiali compositi	
	150106	Imballaggi in materiali misti	
	191201	Carta e Cartone	
	200101	Carta e Cartone	
Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112	Rifiuti di vetro non contenenti metalli pesanti	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	150107	Imballaggi in vetro	
	160120	Vetro	
	170202	Vetro	
	191205	Vetro	
	200102	Vetro	
Scorie della fusione di materiali ferrosi e non ferrosi	100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	100202	Scorie non trattate.	
	100809	Altre scorie	
	100903	Scorie di fusione	
	101003	Scorie di fusione	
Rifiuti prodotti da processi termici	100208	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	100212	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211	
	100305	Rifiuti di allumina	
	100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	
	100804	Polveri e particolato	
	100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	
	100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	
	101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	
101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007		
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, materiali filtranti	150109	Imballaggi in materia tessile	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	150203	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	

⁵⁷ Tratto dalla documentazione inviata con nota in data 06 aprile 2012, protocollo n.40060 del 12/04/2012.

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto	160103	Pneumatici fuori uso	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi	
	160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	
	160116	Serbatoi per gas liquidi	
	160119	Plastica	
	160120	Vetro	
	160122	Componenti non specificati altrimenti	
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 1602123 (RAEE)	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160215 (RAEE)	
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE)	
	200140	metallo	
	200307	Rifiuti ingombranti	
Spezzi di cavi	170122	Componenti non specificati altrimenti	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	170401	Rame, bronzo, ottone	
	170402	Alluminio	
	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	
Rifiuti in plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei rifiuti per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici - Sfidi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	070213	Rifiuti plastici	
	120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	
	150102	Imballaggi in plastica	
	160119	Plastica	
	170203	Plastica	
	191204	Plastica e gomma	
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento non contenenti amianto	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	170101	Cemento	
	170102	Mattoni	
	170103	Mattonelle e ceramiche	
	170107	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose	
	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose	
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contenenti mercurio, non contenenti PCB e non contenenti altre sostanze pericolose	
200301	Rifiuti urbani non differenziati		

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno + Rifiuti prodotti da giardini e parchi	030101	Scarti di corteccia e di sughero	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	030105	Segatura, trucioli e residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose	
	030199	Rifiuti non specificati altrimenti	
	150103	Imballaggi in legno	
	170201	Legno	
	191207	Legno non contenente sostanze pericolose	
	200138	Legno non contenente sostanze pericolose	
	200201	Rifiuti biodegradabili	
	200203	Altri rifiuti non biodegradabili	
	200301	Rifiuti urbani non differenziati	

Rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti	191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	
	191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	
	191201	carta e cartone	
	191202	Metalli ferrosi	
	191203	Metalli non ferrosi	
	191204	Plastica e gomma	

Allegato 1/C

ELENCO⁵⁸ DEI CODICI CER PERICOLOSI, SOGGETTI ALLA SOLA OPERAZIONE R13

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
Rifiuti prodotti da processi termici	100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 "Messa in riserva di rifiuti"
	100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
	100905*	Fornne e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	100907*	Fornne e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	101005*	Fornne e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	101007*	Fornne e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, materiali filtranti	150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13 "Messa in riserva di rifiuti"

Allegato 1/D

ELENCO DEI CODICI CER SOTTOPOSTI AD OPERAZIONE R12

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO (con R13 funzionale se associato ad altre operazioni)
020110	Rifiuti metallici	R12 - R13
120113	Rifiuti di saldatura	R12 - R13
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R12 - R13
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R12 - R13

⁵⁸ Tratto dalla documentazione inviata con nota in data 06 aprile 2012, protocollo n.40060 del 12/04/2012.

Allegato 2

DESCRIZIONE SPECIFICA⁵⁹ PER I RIFIUTI GENERICI, CON CODICE CER XXXX99, CHE LA DITTA INTENDE INTROITARE

- CER 120199: materiale ferroso di differenti dimensioni non configurabile come polverino, particolato, truciolo proveniente da attività di stampaggio lamierati di materiale ferroso derivante dall'industria metalmeccanica, elementi metallici stampati ma fuori specifica, differenti pezzature di scarto da stampaggio; cascami di produzione della lavorazione di metalli e loro leghe provenienti dal trattamento fisico e meccanico tramite operazioni di stampaggio, saldatura, calandratura, seghettatura; scarti derivanti da operazioni con utilizzo di seghetti e celade su barre cromate quali spuntoni e scarti da carpenteria; scarti derivanti da lavorazioni con utilizzo di seghetti su barre forgiate quali colaticci e materozze; rottame ferroso; rottame pesante; profili, lamiere, coils difettosi; lamierino stagnato; cordame; parti metalliche di motore di caldaie di combustione;
- CER 100299: rifiuti identificati come cascami di produzione nella lavorazione di metalli ferrosi e loro leghe provenienti da processi termici dall'industria del ferro e dell'acciaio quali: scarti provenienti dalla produzione di imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiale ferroso; cadute di officina; cascami intesi come residui provenienti dalla lavorazione in processi termici di prodotti in materiale ferroso, rottame zincato, rottame alla rinfusa o elementi in materiale ferroso non conformi provenienti dai processi termici dell'industria del ferro e dell'acciaio;
- CER 110599: rifiuti di metalli non ferrosi derivanti da trattamenti galvanici a caldo (produzione di elementi in materiale metallico fuori specifica quali ottone, nichel, bronzo, piombo, zinco, rame, argento, oro, platino);
- CER 100899: rifiuti identificati come cascami di produzione nella lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe quali: scarti provenienti dalla produzione di imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiale non ferroso; cascami intesi come residui provenienti dalla lavorazione di prodotti di materiale metallico come rottame o elementi non conformi di ottone, nichel, bronzo, alluminio, piombo, zinco, rame, argento, oro, platino;
- CER 120199: materiale non ferroso di differenti dimensioni non configurabile come polverino, particolato, truciolo proveniente da attività di stampaggio lamierati di materiale non ferroso derivante dall'industria metalmeccanica, quali: elementi metallici stampati ma fuori specifica, differenti pezzature di scarto da stampaggio; cascami di produzione della lavorazione di metalli e loro leghe provenienti dal trattamento fisico e meccanico (stampaggio, saldatura, calandratura); scarti derivanti da operazioni con utilizzo di seghetti e celade quali spuntoni, scarti da carpenteria; scarti derivanti da lavorazioni con utilizzo di seghetti su barre forgiate quali colaticci e materozze; rottame non ferroso; cascami di barre non ferrosi; profili, lamiere, nastri di alluminio; fogli di alluminio;
- CER 010399: rifiuti derivati da prospezione, estrazione da miniera o cava identificabile come materiale inerte di varia pezzatura e forma proveniente da attività di lavorazione dei materiali lapidei;
- CER 030199: rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli di differenti dimensioni non identificabili come segatura, trucioli, residui di taglio, quali: parti mobili; semilavorati, non classificabili come segatura, trucioli, residui; pallets; scarti della produzione imballaggi in legno.

⁵⁹ Riferimento a quanto precisato dalla ditta con nota in data 20 maggio 2011, protocollo n.56537 del 25/05/2011.

Allegato 3

SUDDIVISIONE IN IMPIANTO DELLA CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Area	Tipologia	Quantità massima stocabile (tonn)
C-D-F-B-G		
	rottami altre tipologie	150
H	rottami tipologia 3.1 - 3.2	15
	rottami altre tipologie	5
I-L		
	rottami altre tipologie	15
M	rottami tipologia 3.1	40
	rottami altre tipologie	10
A	rottami tipologia 3.2	10
	rottami altre tipologie	10
N		
	rottami altre tipologie	20
O		
	rottami altre tipologie	50
E		
	rottami altre tipologie	15
P		
	rottami altre tipologie	15
Q	rottami tipologia 3.1 - 3.2	1500
	rottami altre tipologie	10
R	rottami tipologia 3.1 - 3.2	45
	rottami altre tipologie	5





PROVINCIA DI VERONA
Settore Ambiente Servizio Gestione Rifiuti
Unità Operativa Rifiuti Speciali

Oggetto Modifica dell'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione n.1453/15 del 21 aprile 2015, per intervenuta modifica non sostanziale, rilasciata alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. relativamente all'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola di messa in riserva di rifiuti pericolosi, ubicato in Via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR).

Determinazione n. **4365/17** del 22 novembre 2017

Decisione

Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. modifica l'autorizzazione all'esercizio di cui alla determinazione dirigenziale n. 1453/15 del 21 aprile 2015, a seguito della modifica non sostanziale dell'impianto, come da richiesta della ditta Rebaglio Carlo s.r.l. del 13 aprile 2017²;
2. sostituisce l'allegato 1 (Allegato 1/A - Allegato 1/B - Allegato 1/C - Allegato 1/D) della determinazione n. 1453/15 del 21 aprile 2015 con l'allegato A - allegato B - allegato C - allegato D contenuti nel presente provvedimento.

Rimane valido il contenuto della citata determinazione dirigenziale n. 1453/15 del 21 aprile 2015 qualora non espressamente modificato dal presente provvedimento, che viene rilasciato richiamando la ditta al rispetto di quanto riportato alla sezione "Obblighi da rispettare" del presente atto.

Fatto

Con determinazione n. 1453/15 del 21 aprile 2015 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio valida fino al 16 aprile 2020 per l'impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi e di sola di messa in riserva di rifiuti pericolosi sito in via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR).

Con nota pervenuta in data 13 aprile 2017³ la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso istanza di modifica non sostanziale dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi e di sola messa in riserva di rifiuti pericolosi, autorizzato all'esercizio con determinazione dirigenziale 1453/15 del 21 aprile 2015.

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Acquisita al n. 32457 del 13 aprile 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Acquisita al n. 32457 del 13 aprile 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

In data 14 giugno 2017 è stata convocata⁴ una riunione istruttoria per esaminare la richiesta di una modifica non sostanziale dell'impianto di rifiuti in gestione alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l.. In base alla relazione ed elaborati trasmessi, le modifiche proposte al progetto approvato e autorizzato con la citata determina n. 1453/15, consistono rispettivamente:

- 1) esplicitare l'operazione R12 in tutte le tipologie di rifiuti gestite;
- 2) eliminazione di alcuni codici Cer pericolosi attualmente autorizzati (la sola messa in riserva) e richiesta di inserimento di Codici Cer pericolosi 160601* – 160602* – 160603* 160606*- 200133* (batterie elettroliti di batterie ecc.)
- 3) inserimento di codici Cer appartenenti alle medesime famiglie del catalogo europeo dei rifiuti già presenti in autorizzazione: (100201 – 100302 – 100504 - 100601 - 100604 - 100701 - 100702 - 100703 - 100704 - 100814 – 100912 – 101012 – 120105 – 150203 – 160801 – 160803 -160804 – 191212 – 200307).
- 4) riorganizzazione interna di alcune aree al fine di gestire la logistica interna.

A conclusione della riunione istruttoria⁵ i presenti hanno convenuto che per essere considerata una variante non sostanziale, la ditta avrebbe dovuto rinunciare ad introitare i nuovi codici Cer pericolosi (richiesti al punto 2) in quanto considerati modifica del ciclo tecnologico e quindi di fatto da considerarsi variante sostanziale. Accolte invece le modifiche proposte dalla Ditta al punto 1) – 3) e 4). E' stato richiesto alla Ditta di trasmettere comunicazione di rinuncia dei nuovi Codici Cer di cui al punto 2) (160601* – 160602* – 160603* – 160606* - 200133*) e di fornire la planimetria con la nuova riorganizzazione interna.

Con nota del 22 settembre 2017⁶ la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste: rinuncia ai codici Cer (160601* – 160602* – 160603* - 160606*- 200133*) ed elaborato grafico aggiornato con la nuova riorganizzazione interna. Con la stessa nota ha inoltre richiesto di lasciare in essere i codici Cer pericolosi attualmente in autorizzazione n. 1453/15, nonché dichiarato che la modifica non sostanziale richiesta, non comporta modifiche del ciclo produttivo, né variazioni dei quantitativi autorizzati.

Con la pubblicazione della DGRV n.1400/2017 sul B.U.R. n. 90 del 19/09/2017, entrata in vigore in data 1 ottobre u.s., è subentrato l'obbligo di effettuare la verifica dei piani progetti ed interventi necessitano o meno di procedere con lo studio per la Valutazione di Incidenza sui siti di Natura 2000, in conformità a quanto previsto dalla medesima deliberazione all'allegato A punto 2.1.1, fase 1), provvedendo a trasmettere gli esiti della suddetta verifica, nonché la documentazione prevista al punto 3.4, dell'allegato A alla citata DGRV 1400/2017.

In data 6 novembre 2017⁷ la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso delle integrazioni volontarie, allegando una tabella riepilogativa dei codici Cer comprensiva del riferimento normativo delle MPS prodotte.

Con nota trasmessa alla Provincia di Verona in data 13 novembre 2017⁸ la ditta Rebaglio Carlo s.r.l. ha trasmesso collaudo funzionale delle opere inerenti la modifica non sostanziale dell'impianto in parola.

⁴ Con lettera del 29/05/2017 prot. 46046

⁵ Trasmissione verbale il 28/06/2017 prot. 56134.

⁶ Acquisita al protocollo della Provincia al n. 79609 del 22/09/2017

⁷ Acquisita al protocollo della Provincia al n. 93683 del 06/11/2017

⁸ Acquisita al protocollo della Provincia al n. 95909 del 13/11/2017

Motivazione

La decisione si fonda sull'istruttoria dell'ufficio competente condotta sulla base della normativa di settore⁹, sulla verifica della documentazione agli atti della Provincia di Verona. Dalla documentazione agli atti non emergono motivi ostantivi alla modifica dell'autorizzazione all'esercizio. Si condivide la classificazione come "non sostanziale" della modifica proposta, ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della L.R. 3/2000 in quanto non vengono apportate modifiche al ciclo produttivo, né variazioni dei quantitativi autorizzati.

La decisione di concedere un tempo per produrre la documentazione prevista dalla DGRV 1400/2017, entrata in vigore il 1 ottobre 2017, si fonda sulla necessità di non aggravare i termini dei procedimenti in corso, con fase istruttoria già conclusa dagli uffici¹⁰

Obblighi da rispettare

La ditta Rebaglio Carlo s.r.l. con sede legale e sede operativa in Via Libero Grassi n. 2 nel comune di Legnago (VR) è tenuta a rispettare la normativa vigente in materia ambientale e tutte le prescrizioni contenute nella determinazione 1453/15 del 21 aprile 2015, che costituisce la vigente autorizzazione all'esercizio dell'impianto, nonché i seguenti obblighi:

1. effettuare la gestione dei rifiuti secondo la configurazione corrispondente alla tavola "Elaborato – Planimetrie" trasmesse dalla ditta in data 22 settembre 2017¹¹.

2. Le operazioni ammesse sono le seguenti:

R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);

R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11¹², come definito dal D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; esso può consistere in: accorpamento/raggruppamento, confezionamento/sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso, oppure in accorpamento/raggruppamento, selezione, separazione, cernita e riduzione volumetrica.

R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.

3. I rifiuti introitabili in impianto devono corrispondere ai codici CER elencati nelle tabelle di cui all'Allegato A, Allegato B, Allegato C, Allegato D parte integrante e allegate al presente provvedimento.

4. Effettuare la "verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza", di cui alla DGRV 1400/2017, in conformità a quanto previsto dalla medesima Deliberazione, all'Allegato A, punto 2.1.1, fase 1)¹³, provvedendo a trasmettere a Provincia, Arpav e Comune, entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento, gli esiti della suddetta verifica, nonché la

⁹ Il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. La legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti.

¹⁰ Ovvero nel caso in cui siano già state formalmente richieste le integrazioni documentali.

¹¹ Acquisita al protocollo della Provincia al n. 79609 del 22/09/2017

¹² In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R11.

¹³ "Il proponente verifica se il piano, il progetto o l'intervento è ricompreso tra quelli esclusi dalla valutazione di incidenza di cui al successivo paragrafo 2.2. Nel caso in cui il piano, il progetto o l'intervento sia escluso il proponente ne darà comunicazione all'autorità competente secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2."

documentazione prevista al punto 3.4. dell'Allegato A alla citata DGRV 1400/2017¹⁴. Il mancato rispetto del termine anzidetto comporterà la cessazione dell'efficacia del presente provvedimento.

Avvertenze

La presente determinazione è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione e aggiornamento delle garanzie finanziarie adeguate secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29 dicembre 2014. Tali disposizioni potranno essere integrate con indirizzi operativi predisposti da questa Provincia di Verona in relazione a quanto previsto dalla stessa deliberazione della Giunta Regionale.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno ed almeno sei mesi prima della scadenza fissata al 16 aprile 2020.

In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere attuato lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica della struttura esistente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale o regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nel presente atto potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa.

In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'art. 208, comma 13¹⁵, del D. Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta Rebaglio Carlo s.r.l. e trasmesso al Comune di Legnago (VR), alla Direzione Ambiente della Regione Veneto, al Dipartimento

¹⁴ *"Il proponente di piani, progetti o interventi elencati al paragrafo 2.2 per i quali **non è necessaria la valutazione di incidenza**, dichiara, secondo il modello riportato nell'allegato E, che quanto proposto non è soggetto alla procedura per la valutazione di incidenza, indicando la fattispecie di esclusione. Nella sola ipotesi di cui al punto 23 del paragrafo 2.2 il proponente, oltre alla dichiarazione di cui all'allegato E, deve presentare la "relazione tecnica" con la quale si dimostra, con ragionevole certezza, che il piano, il progetto o l'intervento proposto non arrechi effetti pregiudizievoli per l'integrità dei siti Natura 2000.*

*Il proponente di **piani, progetti o interventi per i quali è necessaria la valutazione di incidenza** (non elencati quindi al paragrafo 2.2) deve presentare la seguente documentazione: lo studio per la valutazione di incidenza; la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'allegato G (redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 48 del D.P.R. 445/2000), qualora non già in possesso dell'autorità competente; la dichiarazione liberatoria di responsabilità sulla proprietà industriale e intellettuale di cui all'allegato F; il programma di monitoraggio qualora il proponente intenda presentarlo contestualmente allo studio per la valutazione di incidenza; gli ulteriori elaborati che costituiscono il piano, progetto od intervento.*

Tali elaborati devono essere inoltrati all'autorità competente in materia di valutazione d'incidenza a mezzo PEC, in formato digitale (non protetto da password, leggibile, stampabile e copiabile), e devono essere firmati con firma elettronica qualificata o con firma elettronica digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e del D.P.C.M. n. 129/09. Nelle more di applicabilità di quanto previsto dal D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii. e dal D.P.C.M. n. 129/09, la suddetta documentazione può essere acquisita anche in forma cartacea, debitamente firmata, accompagnata comunque da un supporto digitale."

¹⁵ Fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

Provinciale di Verona dell'Agencia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, al Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 9 "Scaligera" - ex 21, all'Ufficio Atti Deliberativi della Provincia di Verona, nonchè pubblicato sul sito web della Provincia.

Ricorso

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹⁶, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica¹⁷.

Il dirigente del Settore Ambiente
dott. Paolo Malesani

¹⁶ Il ricorso al giudice amministrativo va presentato entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

¹⁷ Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

Allegato A**ELENCO DEI CODICI CER SOTTOPOSTI AD OPERAZIONE R4**

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO (con R13 funzionale se associato ad altre operazioni)	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
100201	rifiuti del trattamento delle scorie	R4 –R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011 e D.M. 05/02/1998 p.to 4.4
100210	Scaglie di laminazione	R4 –R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
100299	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 –R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
100302	frammenti di anodi	R4 –R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
100504	altre polveri e particolato	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011 e 715/13
100601	scorie della produzione primaria e secondaria	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 e D.M. 05/02/1998 p.to 4.1, 4.3
100604	altre polveri e particolato	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
100701	scorie della produzione primaria e secondaria	R4 - R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 e D.M. 05/02/1998 p.to 3.9
100702	scorie e schiumature della produzione	R4 –R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 e D.M. 05/02/1998 p.to 3.9
100703	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi	R4 –R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
100704	altre polveri e particolato	R4 –R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
100814	frammenti di anodi	R4 –R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
100899	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 –R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
100912	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	R4 –R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
101012	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	R4 –R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13 e D.M. 05/02/1998 p.to 5.12

Determinazione n. 4365/17

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO (con R13 funzionale se associato ad altre operazioni)	RIFERIMENTO NORMATIVO PER MPS PRODOTTE
110501	Zinco solido	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
110599	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	R3 -R12 - R13	D.M. 05/02/1998 p.to 6.2- 6.5- 6.6
120199	Rifiuti non specificati altrimenti	R4 -R12 - R13	<i>p.ti 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
150104	Imballaggi metallici	R4 -R12 - R13	<i>p.ti 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R4 -R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011 e 715/13
160117	Metalli ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.ti 3.1 e 5.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
160118	Metalli non ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.to 5.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
160801	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R4 -R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
160803	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R4 -R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
160804	catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	R4 -R12 - R13	Regolamento UE n. 333/2011, 715/13
170401	Rame, bronzo, ottone	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170402	Alluminio	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170403	Piombo	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>

Determinazione n. 4365/17

170404	Zinco	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170405	Ferro e acciaio	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170406	Stagno	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
170407	Metalli misti	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
191202	Metalli ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.1 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
191203	Metalli non ferrosi	R4 -R12 - R13	<i>p.to 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
191212	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4 -R12 - R13	<i>Regolamento UE n. 333/2011, 715/13</i>
200140	Metallo	R4 -R12 - R13	<i>p.ti 3.1 e 3.2 dell'All. 1 al DM 05/02/1998</i>
200307	Rifiuti ingombranti	R4 -R12 - R13	<i>Regolamento UE n. 333/2011 e 715/13</i>

Allegato B**ELENCO¹⁸ DEI CODICI CER NON PERICOLOSI, SOGGETTI ALLE OPERAZIONE R13 - 12**

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Rifiuti derivati da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché del trattamento fisico o chimico di minerali	010306	Sterili diversi da quelli di cui alle voci 010304 e 010305	R13 - R12
	010308	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307	
	10399	rifiuti non specificati altrimenti	
Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi	150101	Imballaggi di carta a cartone	R13 - R12
	150105	Imballaggi in materiali compositi	
	150106	Imballaggi in materiali misti	
	191201	Carta e Cartone	
	200101	Carta e Cartone	
Imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	101112	Rifiuti di vetro non contenenti metalli pesanti	R13 - R12
	150107	Imballaggi in vetro	
	160120	Vetro	
	170202	Vetro	
	191205	Vetro	
	200102	Vetro	
Scorie della fusione di materiali ferrosi e non ferrosi	100201	Rifiuti del trattamento delle scorie	R13 - R12
	100202	Scorie non trattate	
	100809	Altre scorie	
	100903	Scorie di fusione	
	101003	Scorie di fusione	
Rifiuti prodotti da processi termici	100208	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 100207	R13 - R12
	100212	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 100211	
	100305	Rifiuti di allumina	
	100316	Schiumature diverse da quelle di cui alla voce 100315	
	100804	Polveri e particolato	
	100906	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	
	100908	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	
	101006	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101005	
	101008	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 101007	
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, materiali filtranti	150109	Imballaggi in materia tessile	R13 - R12
	150203	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	

¹⁸ Tratto dalla documentazione inviata con nota in data 06 aprile 2012, protocollo n.40060 del 12/04/2012.

Determinazione n. 4365/17

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto	160103	Pneumatici fuori uso	R13 - R12
	160106	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi	
	160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111	
	160116	Serbatoi per gas liquidi	
	160119	Plastica	
	160120	Vetro	
	160122	Componenti non specificati altrimenti	
Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche; Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160209 e 160213 (RAEE)	R13 - R12
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 160215 (RAEE)	
	200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135 (RAEE)	
	200140	metallo	
	200307	Rifiuti ingombranti	
Spezzoni di cavi	160122	Componenti non specificati altrimenti	R13 - R12
	170401	Rame, bronzo, ottone	
	170402	Alluminio	
	170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	
Rifiuti in plastica, imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei rifiuti per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici - Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche	020104	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13 - R12
	070213	Rifiuti plastici	
	120105	Limatura e trucioli di materiali plastici	
	150102	Imballaggi in plastica	
	160119	Plastica	
	170203	Plastica	
	191204	Plastica e gomma	
	200139	Plastica	
Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto	101311	Rifiuti della produzione di materiali composti a base di cemento non contenenti amianto	R13 - R12
	170101	Cemento	
	170102	Mattoni	
	170103	Mattonelle e ceramiche	
	170107	Miscuglio o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche non contenenti sostanze pericolose	
	170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603	
	170802	Materiali da costruzione a base di gesso non contaminati da sostanze pericolose	
	170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione non contenenti mercurio, non contenenti PCB e non contenenti altre sostanze pericolose	
200301	Rifiuti urbani non differenziati		

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno + Rifiuti prodotti da giardini e parchi	030101	Scarti di corteccia e di sughero	R13 - R12
	030105	Segatura, trucioli e residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci non contenenti sostanze pericolose	
	030199	Rifiuti non specificati altrimenti	
	150103	Imballaggi in legno	
	170201	Legno	
	191207	Legno non contenente sostanze pericolose	
	200138	Legno non contenente sostanze pericolose	
	200201	Rifiuti biodegradabili	
	200203	Altri rifiuti non biodegradabili	
	200301	Rifiuti urbani non differenziati	

Rifiuti prodotti da trattamento meccanico dei rifiuti	191001	rifiuti di ferro e acciaio	R13 - R12
	191002	Rifiuti di metalli non ferrosi	
	191006	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 191005	
	191201	carta e cartone	
	191202	Metalli ferrosi	
	191203	Metalli non ferrosi	
	191204	Plastica e gomma	

Allegato C

ELENCO¹⁹ DEI CODICI CER PERICOLOSI, SOGGETTI ALLE OPERAZIONE R13 - R12

CLASSE RIFIUTI	C.E.R.	DESCRIZIONE RIFIUTO	OPERAZIONE DI RECUPERO EFFETTUATA
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	120120*	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, contenenti sostanze pericolose	R13 - R12
Rifiuti prodotti da processi termici	100207*	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, contenenti sostanze pericolose	R13 - R12
	100211*	Rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, contenenti oli	
	100905*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	100907*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	101005*	Forme e anime da fonderia non utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
	101007*	Forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose	
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, materiali filtranti	150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	R13 - R12

Allegato D

ELENCO DEI CODICI CER SOTTOPOSTI AD OPERAZIONE R12

CER	DESCRIZIONE DEL RIFIUTO	OPERAZIONI DI RECUPERO (con R13 funzionale se associato ad altre operazioni)
'020110	Rifiuti metallici	R12 - R13
120113	Rifiuti di saldatura	R12 - R13
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120	R12 - R13
191001	Rifiuti di ferro e acciaio	R12 - R13

¹⁹ Tratto dalla documentazione inviata con nota in data 06 aprile 2012, protocollo n.40060 del 12/04/2012.

